

Sbarca oggi in aula al Senato dopo otto mesi il ddl Nordio di riforma in campo penale

Tre gip contro le porte girevoli

Collegio sulla custodia in carcere anti-smentita del Riesame

DI DARIO FERRARA

Tre gip e non più uno solo a decidere sulla custodia cautelare in carcere. Basta intercettazioni fra difensore e imputato e più tutela negli ascolti al terzo estraneo al reato. Descrizione sommaria del fatto nell'informazione di garanzia. Addio all'abuso d'ufficio, ridimensionato il traffico di influenze. Il pm non può impugnare le sentenze di proscioglimento su reati minori. Sbarca oggi in aula al Senato dopo otto mesi, nel testo proposto dalla commissione Giustizia, il ddl Nordio a n. 808 in materia di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Relatrice la presidente della commissione, Giulia Bongiorno.

Stop errori. Il ddl, ha spiegato il guardasigilli Carlo Nordio giovedì a Palazzo Madama, punta a limitare la «carcerazione preventiva» e dunque anche a sgravare i penitenziari dai detenuti

in attesa di giudizio. L'ordinanza di custodia in carcere affidata al collegio invece che a un solo gip «eviterà tutta una serie di errori giudiziari con il giudice smentito dal tribunale del riesame». Addio, insomma, al «sistema di porte girevoli che porta alla carcerazione di una persona e alla sua scarcerazione, magari dieci giorni dopo l'arresto». Per evitare che il gioco delle incompatibilità paralizzi gli uffici l'entrata in vigore è rimandata fra due anni: l'organico della magistratura aumenta con 250 nuove toghe da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. E per la composizione del nuovo gip collegiale si potrà attingere ad altri uffici giudiziari inclusi nella tabella infradistrettuale.

Fuori i terzi. Diventa vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione fra imputato e difensore, a meno che l'autorità giudiziaria non abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. E nei verbali di trascrizione degli ascolti non si possono includere dati che consentono d'individuare



Il Guardasigilli, Carlo Nordio

terze persone estranee al fatto reato, mentre le operazioni di captazione devono essere interrotte se la polizia giudiziaria si rende conto che la comunicazione o la conversazione rientra fra quelle vietate. In generale le intercettazioni si potranno pubblicare soltanto se incluse dal giudice in un provvedimento. E niente copia delle comunicazioni di cui è vietata la pubblicazione a meno che non lo chieda una parte o il suo difensore.

Contraddittorio preventivo. L'informazione di garanzia deve contenere una descrizione

sommatoria del fatto. Il contraddittorio fra giudice e indagato prima della misura cautelare scatta quando l'effetto sorpresa non è necessario per il tipo di reato o la concretezza dei fatti: il magistrato deposita gli atti prima dell'interrogatorio con facoltà della difesa di averne copia.

Traffico ridotto. L'articolo 346 bis Cp sul traffico d'influenze risulta modificato in Commissione nel senso che le relazioni con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio «sono utilizzate» intenzionalmen-

te «allo scopo» di farsi dare o promettere denaro o altra attività economica.

Ampio catalogo. Il pm non può più appellare le sentenze di proscioglimento per un ampio catalogo di reati per i quali si procede con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica: si tratta di contravvenzioni o delitti puniti nel massimo con la reclusione fino a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva. Altrettanto vale per fattispecie come resistenza a pubblico ufficiale, violazione di sigilli, falsa testimonianza, istigazione a delinquere, rissa e lesioni personali stradali gravi o gravissime. Intanto il Pd prepara per oggi in aula emendamenti su esecuzione esterna della pena, incremento di assistenti sociali e psicologi, spazi carcerari e altri interventi.

Il testo della legge su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Valorizzazione del fondo pagata dal suocero

Spetta al suocero il pagamento dell'incremento di valore del proprio fondo, incremento connesso alla costruzione su di esso, da parte del figlio e della nuora, di un immobile adibito a casa familiare: in questa ipotesi infatti non possono trovare applicazione le norme relative al comodato ad uso familiare, ma devono adottarsi quelle proprie dell'accessione. La Cassazione civile, sez. II, ordinanza 2188/2024, intervenendo sul ricorso dell'ex nuora avverso le statuizioni di secondo grado, nell'accoglierne le doglianze ha evidenziato le scorrettezze della pronuncia di merito, secondo la quale non solo il contratto tra la donna e l'ex-suocero andava inquadrato come «comodato ad uso familiare» (traendo tale conclusione unicamente dal fatto che l'uomo avesse concesso il terreno del quale era proprietario al figlio «per stabilirvi la residenza familiare»), ma anche che la ricorrente non avrebbe potuto essere considerata «come terzo costruttore su terreno altrui» ai fini dell'applicazione della norma che disciplina l'ipotesi della realizzazione di opere fatte da un terzo con materiali propri su fondo di altri. Quest'ultima considerazione avrebbe comportato una «seconda, inevitabile, contraddizione» e cioè quella di attribuire unicamente alla «libera e consapevole scelta» della stessa ricorrente la realizzazione delle unità abitative nel proprio interesse, «anziché nell'interesse della famiglia» in favore della quale il suocero aveva, invece, originariamente concesso il comodato del terreno, «assunto, questo, dallo stesso giudice di seconde cure a fondamento della qualificazione del rapporto inter partes come comodato ad uso familiare». Decisione impugnata cassata e rinvio ad altro giudice, anche per le valutazioni sull'eventuale configurabilità del compossesso e le spese di giudizio.



La sede della Cassazione

Adelaide Caravaglios

© Riproduzione riservata

MUTUI Surroghe, picco +40% a gennaio

A gennaio 2024 la domanda di mutui con finalità di surroga sono cresciute del +40%.

È quanto emerge dalla Bussola mutui Crif - MutuiSupermarket.it aggiornata al quarto trimestre 2023, nel quale si spiega che «questo incremento è stato trainato da una diminuzione degli indici Irs, l'anticipazione di imminenti riduzioni del tasso bce e l'introduzione di nuove offerte dedicate da parte dei principali istituti bancari». Inoltre nella nota si evidenzia che «la surroga a gennaio 2024 viene richiesta da privati e famiglie non più unicamente come strumento per passare da una rata variabile a una rata fissa di minore importo, ma anche come strumento per ridurre l'importo della propria rata di importo fisso in presenza di offerte di mercato che permettono risparmi significativi su nuovi mutui a tasso fisso, dell'ordine anche del 10-20%». Infine emerge anche «un nuovo record di importo medio richiesto per un mutuo che ha raggiunto i 152.550 euro a dicembre 2023» riferisce Mutuisupermarket.it e prosegue «l'importo medio richiesto nel 2023 è rimasto stabile, con un aumento del 5,0% registrato a dicembre, portando l'importo medio a un record».

© Riproduzione riservata

Reato piazzare telecamere per spiare familiari in casa

Compie reato il marito che spia la moglie e i figli quando non è in casa, grazie alle telecamere che ha nascosto nei locali. Quando vengono riprese e registrate scene di vita privata, infatti, il delitto di interferenza illecita si configura anche se chi ha installato l'impianto nascosto è una persona che vive nello stesso appartamento, a condizione che l'autore della condotta non compaia nei video: diversamente l'atto di vita privata appartiene anche a chi l'ha registrato; così come anche l'eventuale consenso delle persone immortalate esclude il reato di cui all'articolo 615 bis Cp. E se il marito sospetta che la moglie maltratti i figli non può che rivolgersi all'autorità giudiziaria. Così la Cassazione penale, sez. V, nella sentenza 4840/2024. Diventa definitivo il sequestro disposto sulle tre mini-telecamere che l'uomo quando viveva in casa ha nascosto nei sensori del sistema dall'allarme e sulla centralina per la registrazione delle immagini. Marito e moglie si denunciano a vicenda e la signora scopre che il marito la stava registrando di nascosto: i file sono allegati all'atto giudiziario. Allora fa bonificare l'abitazione e scopre l'impianto. Il consulente tecnico incaricato dal pm si limita a confermare la presenza del sistema di registrazione. Non giova alla difesa dedurre che quando le videocamere sono state installate lo stesso indagato visse nella casa. Neppure al convivente è consentito registrare di nascosto, a meno che l'autore della condotta non compaia nei video: le frasi registrate all'insaputa dell'interlocutore, ad esempio, costituiscono prova documentale se sono prodotte da chi è presente alla conversazione. È escluso, infine, che le frasi registrate dall'uomo dimostrino il consenso della moglie alle riprese video: emerge solo come la donna sia convinta che le telecamere entrino in azione in caso d'intrusione per riprendere eventuali ladri all'opera. Né ci sono elementi tali da dimostrare che sia stata la persona offesa a modificare lo stato dei luoghi, inquinando la prova.

Dario Ferrara

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata